

OGGETTO: Pratica n. 506/VV/2019 - Quesiti in ordine alle modalità di rideterminazione urgente del cd. periodo cuscinetto e modifica della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019.

(delibera 17 luglio 2019)

Il Consiglio

- considerata la delibera consiliare del 22 maggio 2019 avente ad oggetto la “*rideterminazione urgente del cd. periodo cuscinetto e modifica della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019*”;

letti i quesiti posti nei riguardi di tale delibera:

OSSERVA

La dott.ssa XXX, presidente della sezione lavoro del Tribunale di XXX, chiede “*se possa prevedersi per la Sezione specializzata Lavoro la distribuzione dei quindici giorni funzionali allo smaltimento degli adempimenti in scadenza e alla preparazione dell’attività in entrata ... secondo un diverso schema: 6 giorni in periodo pre-feriale e 9 giorni in periodo post-feriale*”.

A fondamento di tale quesito, fatto proprio dal presidente del Tribunale di XXX, si pone in rilievo che nella sezione lavoro e previdenza, per la peculiarità del rito, vi è la necessità di fruire del cd. periodo cuscinetto non tanto prima dell’inizio delle ferie quanto prima della ripresa del servizio e dell’inizio delle udienze. Ciò perché nella materia del lavoro non trova applicazione la sospensione feriale (cfr. art. 3 della legge n. 742/1969), ed inoltre le sentenze sono quasi tutte contestuali ex art. 429 c.p.c.; da ciò discende che il giudice ha poca necessità di fruire di un periodo cd. cuscinetto prima del periodo feriale ed ha invece molta necessità di fruirne dopo il periodo feriale.

Rileva in proposito il Consiglio che l’obiettivo perseguito dalla delibera del 22 maggio 2019 è stato quello di prestare attuazione alla sentenza n. 2719/2019 del 24 aprile 2019 del Consiglio di Stato, stabilendo, in via generale e predeterminata, “*il tempo necessario allo svolgimento dell’attività correlata all’espletamento delle funzioni giudiziarie (in particolare del deposito dei provvedimenti) maturata prima del periodo di congedo effettivo o di preparazione in vista della ripresa dell’esercizio delle funzioni giudiziarie dopo la fine del periodo feriale*”. In attuazione di tale principio il Consiglio ha stabilito che “*il periodo di ferie dei magistrati... dovrà essere preceduto da un periodo di 10 giorni dedicato alla definizione degli affari e degli atti in corso e seguito da un periodo di 5 giorni dedicato alla preparazione dell’attività ordinaria*” sicché “*nei periodi dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre 2019 non potranno essere fissate le udienze ordinarie ma dovranno essere garantite soltanto le udienze per la trattazione dei procedimenti urgenti ed indifferibili*”.

Dunque la *ratio* e l’ossatura della delibera sono volte a stabilire un periodo cd. cuscinetto eguale in tutti gli uffici giudiziari italiani e per tutte le funzioni giudiziarie.

Consegue da ciò che la richiesta del presidente della sezione lavoro del Tribunale di XXX si ponga in oggettivo contrasto con tale *ratio* e con tale ossatura: ciò che il Consiglio ha voluto evitare è proprio la differenziazione delle prassi, distretto per distretto, circondario per circondario, ufficio per ufficio, funzione per funzione. La regolamentazione generale, piuttosto, consente al singolo magistrato, con adeguata autorganizzazione, di fruire adeguatamente del cd. periodo cuscinetto. Nella sezione lavoro, ad esempio, è ben possibile che il giudice, ove alla data del 15 luglio non abbia più sentenze da scrivere, decreti ingiuntivi da emettere o riserve da sciogliere (ad esempio relative a reclami collegiali o a procedimenti d’urgenza), possa anticipare al periodo corrente dal 15 luglio al 25 luglio lo studio dei procedimenti che, sempre per inizio settembre, sono fissati per le udienze ex art. 420 c.p.c..

Va quindi ribadita la correttezza e la razionalità della generale previsione contenuta nella delibera del 22 maggio 2019.

Venendo ora ai quesiti proposti da tutti i giudici della sezione riesame del Tribunale di XXX, essi sono i seguenti: “a) se sia applicabile al settore riesame la disciplina del periodo cuscinetto di cui alla delibera dello scorso 22 maggio; b) in caso affermativo, se essa sia comunque derogabile per l’anno in corso, alla luce dell’intervenuta definizione delle tabelle feriali per i periodi successivi e della concreta impossibilità di modificarle; c) in caso affermativo, se i magistrati interessati possano optare per la fruizione – anche parziale – del cuscinetto in diverso periodo temporale dell’anno, in virtù della specificità delle loro funzioni”.

A sostegno di essi si scrive che: nella sezione riesame “non è possibile individuare ... una tipologia di procedimenti non urgenti, trattandosi di attività (...) per sua natura indifferibile, tanto da essere assoggettata a regole processuali che ne impongono l’immediata trattazione in termini perentori ed inderogabili, regolando con termini ugualmente perentori i tempi della decisione e del deposito della motivazione”; i magistrati che si trovano a svolgere le funzioni di riesame nel periodo feriale sono chiamati a fronteggiare un carico di lavoro più gravoso perché ciò che nel periodo ordinario è diviso per più persone, nel periodo feriale è diviso tra meno persone; il periodo dal 15 luglio al 25 luglio è di solito caratterizzato, nel settore riesame, “da picchi lavorativi”.

Ciò posto, in ordine al quesito sub a) si deve ribadire quanto già scritto, ossia che la disciplina dettata dalla delibera del 22 maggio 2019, integrativa della norma primaria (cfr. art. 16, comma 4, del decreto legge n. 134/2014, convertito nella legge n. 162/2014), è di valenza generale e trova applicazione a tutte le funzioni giudiziarie, ivi compresa quella del Tribunale del riesame. Anche per essa, difatti, vi è l’esigenza di fruire sia di un periodo anteriore all’inizio del periodo feriale, finalizzato al deposito delle motivazioni dei provvedimenti incamerati nei giorni precedenti, sia di un periodo immediatamente successivo allo stesso periodo feriale, finalizzato allo studio dei procedimenti già fissati. Peraltro, anche nella materia del riesame, opera la sospensione dei termini procedurali, salvo che i “procedimenti per reati di criminalità organizzata” e per i procedimenti “relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini” (art. 2, commi 1 e 2, della l. n. 742/1969). E la circostanza che, rispetto alle sezioni ordinarie, la quota di lavoro propria del periodo feriale è in media superiore, non è ragione sufficiente per derogare rispetto a quanto stabilito in via generale. Conseguenza da ciò che la delibera del 22 maggio 2019 è applicabile anche alla sezione penale che si occupa, in tutto o in parte, del riesame. Il tutto è da ritenersi già applicabile per il periodo feriale del corrente anno 2019. Venendo infine al quesito sub c) proposto dai giudici della sezione del riesame di Napoli, va ribadito quanto già scritto per il settore lavoro e previdenza: il periodo cuscinetto è stato stabilito in via generale in un unico periodo, in parte anteriore ed in parte successivo al periodo feriale vero e proprio, eguale per tutti gli uffici e per tutte le funzioni giudiziarie. Nello svolgimento dei turni, anche per gli anni a venire, andrà però tenuto conto di un criterio di rotazione, all’interno della sezione di appartenenza e, se il capo dell’ufficio lo riterrà opportuno, anche con l’apporto di giudici facenti parte delle altre sezioni dell’ufficio.

Si precisa comunque che, data la prossimità ed imminenza del periodo feriale, gli uffici, su accordo di tutti i componenti delle sezioni interessate, potranno confermare l’organizzazione già adottata.

Pertanto, si

delibera

di rispondere confermando la delibera assunta nella seduta del 22 maggio 2019 nelle pratiche numeri 851/VV/2014 e 37/VQ/2019, ribadendone l’applicabilità anche alla sezione lavoro ed alla sezione del riesame penale.”.